



Comune di Pietrasanta
Città d'Arte - Città Nobile dal 1841

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO S.U.A.P.

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

REGOLAMENTO

Sindaco: *Alberto Stefano Giovannetti*
Assessore: *Francesca Bresciani*

Approvato con Delibera C.C. n. 74 del 10.12.2020 in vigore dal 31.12.2020

Area servizi del territorio e alle imprese
Servizio sviluppo del territorio
Ufficio S.U.A.P.

Dirigente: Ing. Valentina Maggi
Funzionario Delegato: Arch. Lucia Flosi Cheli
Istruttore amministrativo: Paola Stamati

Indice generale

ART. 1 - OGGETTO.....	4
ART. 2 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE.....	4
ART. 3 – COMPETENZE.....	5
ART. 4 - FUNZIONAMENTO.....	8
ART. 5 – CONTROLLI.....	10
ART. 6 – IMMISSIONI RUMOROSE NELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO.....	11
ART. 7 – LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE.....	11
ART. 8 - LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 200 PERSONE.....	12
ART. 9 – LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE.....	12
ART. 10 – ALTRI TITOLI ABILITATIVI.....	14
ART. 11 – ADEGUAMENTI NORMATIVI.....	15
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI.....	15

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti, le aree di intervento ed il funzionamento della Commissione Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo (definita CCVLPS o Commissione) di cui all'art. 141 bis e seguenti del R.D. n. 635 del 06.05.1940 Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico n. 773 del 18.06.1931 delle Leggi di Pubblica Sicurezza, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. N. 311 del 28.05.2001, e persegue lo scopo di snellire l'iter istruttorio e procedurale per il rilascio della licenza di agibilità dei locali ed impianti di pubblico spettacolo e/o intrattenimento prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S..

ART. 2 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La CCVLPS è nominata con atto del Sindaco e resta in carico per tre anni.
2. Al termine del periodo della durata in carica, la commissione continua ad operare fino al giorno di nomina dei nuovi componenti.
3. La Commissione è composta dai seguenti membri:
 - a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente Medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
 - d) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale competente per materia o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in materie elettrotecniche;
 - g) da un esperto in materia acustica;
 - h) da un Istruttore Amministrativo dell'Ufficio per le attività della commissione, con funzioni di Segretario.
4. Possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
5. La Commissione dovrà inoltre essere integrata con il Presidente del CONI o suo delegato, nel caso di esame di impianti o manifestazioni sportive, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18.03.1996. Nel caso di impossibilità a partecipare da parte del componente, potrà essere trasmessa dall'ente preposto una consulenza tecnica, che la Commissione intenderà espressa favorevolmente nel caso di mancata ricezione entro la data della riunione.
6. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente per seduta. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
7. Gli esperti esterni al Comune, nominati dal Sindaco o suo delegato, individuati nell'elenco del rispettivo Ordine Professionale o Ente di appartenenza, tenuto conto della sua specializzazione, possono essere rinominati per un ulteriore periodo di tre anni.

I componenti delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico e devono essere sostituiti dal componente titolare.

8. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
9. Per la validità della riunione occorre la presenza di tutti i membri.
10. Il parere della Commissione relativo alle istanze esaminate in sede di riunione deve essere adottato con l'intervento di tutti i membri e deve essere redatto su apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti, conservato agli atti a cura del Segretario.
11. Nel caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, in sede di seduta, a far pervenire il proprio parere al Presidente.
12. Il soggetto interessato all'ottenimento del provvedimento finale deve essere informato della data della seduta della Commissione, a cura del Segretario; il medesimo può produrre documentazione in sede di riunione ed avvalersi di un delegato in sua sostituzione. Lo stesso non ha diritto di esprimere parere.

ART. 3 – COMPETENZE

1. La CCVLPS provvede, nei limiti delle proprie competenze, a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza è attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
2. In particolare la Commissione, ai fini del rilascio di agibilità ai sensi dell'art. 80, propeedeutica al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o degli impianti di pubblico spettacolo e trattenimento e di impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (parere di fattibilità);
 - b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni (verifica dell'agibilità);
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante") e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e Legge 13 dicembre 1998 n. 426);
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità com-

petente gli eventuali provvedimenti.

3. Le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono necessari per locali ed impianti con capienza superiore a 200 (duecento) persone.
4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 141, c. 2, del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S. per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari od inferiore a 200 (duecento) persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista abilitato, iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, firmata per presa visione anche dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con il Decreto del Ministero dell'Interno, ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.
5. Inoltre, salvo quanto previsto dagli artt. 141 bis e 142 del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S. per l'esercizio dei controlli da parte della Commissione, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità, in data non anteriore a due anni. In tal caso l'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti ed attrezzature e le medesime modalità d'impiego, ovvero l'esatta corrispondenza dell'allestimento con quello già verificato, con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CCVLPS. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature o gli impianti elettrici siano oggetto di reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da professionista abilitato.

Tale documentazione verrà trasmessa agli Enti competenti per la vigilanza.

6. Al fine delle competenze pertinenti la registrazione delle attività di spettacolo viaggiante, la Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni, provvede a:
 - a) verificare l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
 - b) sottoporre l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
7. In relazione al precedente articolo è fatta salva la facoltà della Commissione di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.
8. Sono esclusi dal campo di attività della CCVLPS :
 - a) luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione dell'art. 1 c. 2 del D.M. 19.08.1996, in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico quali recinzioni, transen-

- ne, tribune, sedie, spazi opportunamente delimitati, ecc., per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione;
- b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di associazioni ed enti;
 - c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
 - d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di "piano bar" senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 (cento) persone;
 - e) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo. Per queste ultime dovrà comunque essere prodotta documentazione attestante il rispetto della normativa igienico-sanitaria, la statica degli allestimenti, il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati;
 - f) sagre e fiere di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e L.R. 62/2018 e ss.mm.ii. e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
 - g) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione di quelle per le quali la CCVLPS è tenuta a determinare l'entità del Servizio di Vigilanza Antincendio in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996;
 - h) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
 - i) singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park;
 - l) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - m) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.
9. Per i casi di cui alla lettera a), e), i), congiuntamente alla denuncia di inizio attività di cui alla licenza prevista dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., deve essere presentata al presidente della Commissione, prima dell'inizio della manifestazione:
- a) una relazione descrittiva dell'evento corredata dall'idoneità statica delle strutture allestite;

- b) la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi della vigente normativa, a firma di tecnici abilitati;
- c) la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;
- d) l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Tale obbligo permane anche nel caso di manifestazioni organizzate nell'esercizio di attività non a carattere imprenditoriale.

La comunicazione e le dichiarazioni allegare verranno trasmesse agli organi interessati per l'attività di vigilanza.

10. La capienza, quale criterio di riparto della competenza della CCVLPS, viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica allegata all'istanza.

Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

ART. 4 - FUNZIONAMENTO

1. La CCVLPS è convocata dal Presidente, con avviso da inviare, a cura del Segretario, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, salvo i casi in cui, per motivi di maggiore complessità ed urgenza, richiedano un intervento in deroga ai termini suindicati.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della seduta e l'elenco delle pratiche da trattare.
3. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato sino a ventiquattro ore prima della riunione della Commissione.
4. Gli incontri della Commissione sono comunicati, a cura del Segretario, al destinatario del provvedimento finale o suo delegato, accompagnato dal professionista che segue gli aspetti tecnici del progetto, affinché possa presenziare all'esame della documentazione prodotta, fornire eventuali chiarimenti e/o ulteriore documentazione utile al rilascio del parere. A richiesta delle parti, questo può essere ascoltato ai fini dell'illustrazione del progetto da realizzare.
5. La documentazione tecnica relativa alle istanze è trasmessa, a cura del Segretario, a tutti i componenti la Commissione.
6. Ogni richiesta di intervento della Commissione, deve essere formulata con istanza in bollo attraverso la procedura on-line del portale telematico regionale.

La richiesta deve essere presentata:

- a) almeno 30 (trenta) giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità o verifica di agibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- b) almeno 20 (venti) giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo (per verifica di agibilità), concerti, teatri all'aperto o in piazza, installazione di circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc..

Nei casi d'urgenza, motivata e documentata, come nei casi di iniziative promosse da

pubbliche amministrazioni, che non siano state preventivamente programmate, la richiesta deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima.

Le istanze pervenute dopo tali termini sono improcedibili.

7. Tutti i documenti allegati all'istanza, corrispondenti a quelli indicati dalla Commissione, redatti da professionista abilitato, devono essere trasmessi in copia autenticata ai sensi di legge (firmati digitalmente).

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori ed una sola volta, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato dalla stessa e quant'altro previsto dalla normativa vigente, assegnando all'interessato un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato l'istanza viene archiviata.

Il Segretario della Commissione provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata all'istanza e la trasmette agli altri componenti.

8. Per ogni richiesta di intervento della CCVLPS è dovuto il pagamento di un importo onnicomprensivo, ove applicabile, ai sensi della normativa vigente, in base al compenso spettante ad ogni componente, non dipendente dell'Amministrazione Comunale, il cui importo verrà determinato con successivo provvedimento, a totale ed esclusivo carico del richiedente l'intervento. Questi, all'atto della presentazione dell'istanza, dovrà produrre copia attestante l'avvenuto versamento dell'importo dovuto.

I termini e le modalità di pagamento sono fissate con separato provvedimento.

Le istanze che non siano accompagnate dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tale compenso, sono dichiarate improcedibili.

Il mancato versamento dell'importo dovuto entro la data della convocazione della riunione, comporta la non attuazione delle verifiche da parte della CCVLPS.

Sempre con successivo e separato provvedimento, l'amministrazione Comunale può disporre di :

- a) escludere dal pagamento degli oneri delle spese di funzionamento della Commissione gli organizzatori di eventi a scopo benefico e simili, se organizzati da associazioni ONLUS, a scopi religiosi destinati alla professione del culto e simili;
- b) prevedere forme di riduzione od esclusione dal pagamento delle spese di funzionamento della Commissione nei casi in cui L'Amministrazione conceda all'organizzatore il proprio patrocinio o parte di esso.

9. Per la validità della riunione occorre la presenza di tutti i membri.
10. Qualora un componente sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione al Segretario della Commissione, che provvede a convocare il sostituto.
11. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.
12. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di espressione di parere, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi di cui trattasi.
13. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
14. Il verbale di Commissione contenente il parere deve essere sottoscritto da tutti i componenti.
15. Per ogni riunione viene redatto a cura del Segretario il verbale di seduta contenente

una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.

Nel verbale sono riportati inoltre:

- a) la data della riunione;
- b) il luogo della medesima;
- c) l'indicazione dei componenti e la loro qualità;
- d) l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
- e) rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- f) le condizioni e/o prescrizioni eventualmente individuate dalla Commissione;
- g) quanto altro utile all'emissione del parere ai fini del rilascio di agibilità al locale/impianto.

16. Il verbale viene trasmesso a cura del Segretario al richiedente.
17. La verifica di agibilità, in caso di locali e impianti fissi, sarà comunque effettuata dalla Commissione entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione dell'istanza.
18. Per le manifestazioni temporanee, il sopralluogo sarà effettuato ad avvenuta installazione delle strutture e degli impianti necessari, e comunque entro il giorno precedente l'inizio dell'evento, salvo deroghe per comprovata necessità, attestate dal Presidente.
19. La Commissione può richiedere all'interessato ulteriore documentazione da presentare al momento dell'effettuazione del sopralluogo e comunque da trasmettere all'Ufficio SUAP.
20. Esaminato il progetto, la Commissione effettua i necessari sopralluoghi, salvo nei casi previsti dal seguente Regolamento.
21. In caso di rilascio di parere non favorevole sulla fattibilità del progetto, la domanda è definitivamente archiviata.
22. La Commissione, tramite il Presidente, dispone le verifiche ai locali di pubblico spettacolo ogniqualevolta lo ritenga necessario e periodicamente quando siano trascorsi almeno tre anni dall'ultimo sopralluogo, al fine di effettuare i controlli di cui al punto 3 dell'art. 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e nei casi previsti ai punti 1) e 3) dell'art. 13 della Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.02.1951.

ART. 5 – CONTROLLI

1. Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141, comma 1, lettera e) del T.U.L.P.S..
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 bis, ultimo comma, del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente, fanno, comunque, sempre parte i componenti la Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2 dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o medico suo delegato e Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato).
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, al Presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, eventualmente, il suggerimento dell'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.
4. Il Presidente, salvo casi urgenti ed indifferibili, convoca la Commissione per ratifica-

re l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e trasmette alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.

5. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

ART. 6 – IMMISSIONI RUMOROSE NELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo rientranti o assimilabili alle seguenti tipologie: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive che prevedano l'impiego di sorgenti sonore amplificate e no e/o impianti e attrezzature che producono inquinamento acustico, devono osservare le disposizioni in materia di inquinamento acustico cogenti a livello nazionale, regionale e comunale.
2. Nel caso non sia possibile rispettare i limiti acustici e gli orari previsti dalla regolamentazione in vigore, deve essere richiesta autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale di cui al DPCM 14.11.1997, al Servizio Ambiente della nostra amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995, dell'art 1 comma 4 del DPCM 01.03.1991 e ss.mm.ii. e ai sensi degli articoli 15, 16 e Allegato IV di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), almeno 30 (trenta) giorni prima della data per la quale è previsto l'evento.
3. Se rientrante nei casi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica nr. 227 del 19 ottobre 2011 e s.m.i., è facoltà dell'organizzatore non procedere alla presentazione della documentazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica. L'organizzatore renderà comunicazione di rientrare all'interno dei casi di cui al DPR 227/2001 ai sensi del D.P.R. 445/00. Se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente della medesima manifestazione e la stessa si ripete con le medesime condizioni, e gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose, posizionati nelle stesse modalità il conduttore/organizzatore dovrà presentare dichiarazione di nulla mutato riportando i riferimenti della precedente documentazione di impatto acustico, la dichiarazione è resa ai sensi del D.P.R. 445/00, in ogni caso allo scadere dei tre anni o in caso di variazioni normative e/o regolamentari dovrà essere prodotta nuova documentazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica.

ART. 7 – LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

1. Per i locali e gli impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, compresi gli impianti sportivi, il parere, le verifiche e gli accertamenti sono

sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato, con il quale si attesti la rispondenza alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno.

2. L'autorizzazione di agibilità verrà trasmessa agli organi interessati per l'attività di vigilanza.

ART. 8 - LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 200 PERSONE

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 dei locali ed impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di variazione di gestione, dovrà essere presentata relativa istanza con le modalità di cui al presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.
2. Nel caso di variazione di gestione, ove non siano intervenute modifiche di alcuna natura ai locali (agli arredi, alle attrezzature, ai sistemi di sicurezza in essere) rispetto alla più recente verifica della Commissione, il soggetto interessato, ai fini del rilascio di nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività, deve produrre:
 - dichiarazione del rappresentante legale dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata in sede di rilascio della licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. ed alla regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo prevista dal D.M. del 19.08.1996 e, nel caso di impianti sportivi, alle norme di sicurezza previste dal D.M. 18.03.1996. Può essere preso a riferimento il modello di dichiarazione per voltura (di cui alla modulistica di prevenzione incendi Mod. PIN 7 – 2018 Voltura) sancito per le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'allegato I del D.P.R. 01.08.2011 n. 151;
 - perizia giurata, a firma di tecnico abilitato, ai sensi della Legge 07.12.1984 n. 818, comprovante l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Tale dichiarazione può essere sostituita da asseverazione a firma di tecnico abilitato simile alla asseverazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (di cui alla modulistica di prevenzione incendi Mod. PIN 3.1 – 2014 Asseverazione per Rinnovo), utilizzato per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'allegato I del D.P.R. 01.08.2011 n. 151;
 - atto d'impegno a firma del nuovo responsabile dell'attività o persona da lui delegata, relativa alla gestione della sicurezza, prevista al punto 18.1 del titolo XVIII del D.M. 19.08.1996;
 - copia del piano di sicurezza antincendio a firma del nuovo responsabile dell'attività o persona da lui delegata (punto 18.5 del titolo XVIII del D.M. 19.08.1996).

ART. 9 – LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE

1. Viste le specificazioni di cui all'art. 17 della circolare della Direzione dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno n. 16 del 1951 e D.M. 19.08.1996 la verifica da parte della Commissione si esplica principalmente su:

- a) teatri (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - b) teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 1.300 persone);
 - c) cinematografi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - d) cinema – teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - h) circhi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - i) luoghi all'aperto, ubicati in spazi ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestimenti per spettacoli e trattenimenti, quali: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti, oltre a: competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazione con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (sempre con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - l) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (concerti, animazioni di piazza, esecuzioni musicali, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico;
 - m) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - n) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - o) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - p) piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - q) auditori e sale convegno (con capienza inferiore a 1.300 persone).
2. Oltre tali limiti, la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza, con la composizione di cui all'art. 142 del R.D. 635/1945.

ART. 10 – ALTRI TITOLI ABILITATIVI

1. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo/trattenimento fino ad un massimo di 200 persone e che termina entro la mezzanotte del giorno di inizio, dovrà essere presentata al S.U.A.P. apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata, oltre che da una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato attestante il rispetto della vigente normativa in materia di Pubblico Spettacolo, anche da una relazione attestante la puntuale attuazione delle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti circolari del Ministero dell'Interno. L'Ufficio competente ad esaminare la pratica potrà avvalersi del parere espresso da un soggetto esterno esperto in materia di pubblico spettacolo.
2. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo/trattenimento fino ad un massimo di 200 persone e che terminano oltre la mezzanotte del giorno di inizio, dovrà essere presentata al S.U.A.P. apposita istanza di autorizzazione di svolgimento di pubblico spettacolo/trattenimento corredata oltre che da una relazione tecnica a firma di professionista abilitato attestante il rispetto della vigente normativa in materia di Pubblico Spettacolo, anche da una relazione attestante la puntuale attuazione delle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti circolari del Ministero dell'Interno. Tale pratica verrà esaminata dagli Uffici coinvolti nel procedimento che, ciascuno per le proprie competenze, forniranno un parere al S.U.A.P., ai fini del rilascio dell'atto finale, anche avvalendosi di pareri espressi da soggetti esterni esperti in materia di pubblico spettacolo.
3. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo/trattenimento oltre le 200 persone, dovrà essere presentata al S.U.A.P. apposita istanza di autorizzazione di svolgimento di pubblico spettacolo/trattenimento corredata, oltre che da una relazione tecnica a firma di professionista abilitato attestante il rispetto della vigente normativa in materia di Pubblico Spettacolo, anche da una relazione attestante la puntuale attuazione delle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti circolari del Ministero dell'Interno. Tale pratica verrà trasmessa, a cura del S.U.A.P., ai componenti la CCVLP.
4. Per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo presso la Prefettura.
5. Per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero della Sanità, è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo presso la Prefettura.
6. Fuori dai casi di cui agli artt. 142 e 143 del Regolamento del T.U.L.P.S., con l'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge Semplificazioni n. 76 del 16.07.2020, è stata introdotta una semplificazione della realizzazione di spettacoli dal vivo, che prevede in via sperimentale, fino al 31.12.2021, per attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical (ma anche circhi e spettacoli viaggianti), che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 23.00, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non co-

stitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241, presentata dall'interessato al S.U.A.P.

La S.C.I.A. indica il numero massimo dei partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della repubblica 28.12.2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista abilitato che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della S.C.I.A..

L'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della S.C.I.A., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al c. 5, nonché di quelle di cui al capi IV del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della repubblica 28.12.2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

Ogni controversia relativa all'applicazione del presente dispositivo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni, osservazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

ART. 11 – ADEGUAMENTI NORMATIVI

Gli adeguamenti del presente regolamento, a seguito di variazioni normative, verranno recepiti attraverso determinazioni dirigenziali.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento devono trovare coordinata applicazione con le normative specifiche regolamentari di settore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione da parte del C.C. e la pubblicazione per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamen-

to per la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo approvato con D.C.C. n. 10 del 02.03.1994 nonché ogni altra norma con lo stesso incompatibile.